



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 47/22 del 25.11.2014

Direttive in materia di Registro regionale delle Associazioni Pro Loco della Sardegna e criteri di concessione e di rendicontazione dei contributi annuali di cui alla L.R. 3.6.1974, n. 10.

Articolo 1

Finalità

La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale del territorio sardo.

La Regione riconosce l'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione regionale (UNPLI Sardegna), organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in favore delle aderenti Pro Loco (art. 120 L. R. n. 44 del 27.6.1986) e quale strumento che concorre insieme alle Pro Loco alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio sardo coordinando l'attività delle Pro Loco.

Articolo 2

Denominazione Associazione Pro Loco

La denominazione di associazione Pro Loco è riservata alle Associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Attività delle Associazioni Pro Loco

Le Associazioni Pro Loco sono organismi di natura privatistica, senza finalità di lucro, la cui attività è mirata in particolar modo a:

- a) promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio, nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- b) tutelare le risorse turistiche locali;
- c) migliorare i servizi di accoglienza e fornire assistenza ai turisti;
- d) sensibilizzare le popolazioni locali sull'importanza per il territorio dello sviluppo delle attività turistiche.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Articolo 4

Registro regionale delle Associazioni Pro Loco

È istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna il Registro regionale delle Associazioni Pro Loco.

Possono essere iscritte al Registro regionale le Associazioni Pro Loco, con sede in Sardegna, che:

- a) promuovano la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione delle risorse turistiche e del patrimonio culturale del territorio;
- b) siano state istituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
- c) nel relativo statuto, che deve contenere i principi minimi di cui al modello di cui all'allegato A alle presenti Direttive e informato ai principi di democraticità e trasparenza, prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di cui almeno uno della minoranza consiliare, eletti dall'Assemblea dei soci;
- d) svolgano la propria attività in un Comune nel quale non operano altre Associazioni Pro Loco.

Articolo 5

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni Pro loco

Per l'iscrizione al Registro regionale le Associazioni Pro Loco presentano domanda all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

All'istanza le Associazioni Pro Loco devono allegare a pena di non accoglimento della domanda:

- la copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- il nominativo del legale rappresentante;
- l'elenco dei soci, che non deve essere inferiore a 30, e l'elenco delle cariche sociali ricoperte;
- una relazione contenente una dettagliata descrizione sulla località quali attrattive paesaggistiche, ambientali, archeologiche, folcloristiche ecc, atte a consentirne la valorizzazione turistica.

L'iscrizione, dopo la verifica dei requisiti e della documentazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4 è disposta con Determinazione del Servizio competente dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 costituisce condizione indispensabile per le associazioni che vogliono accedere ai contributi regionali.

Il Registro regionale delle Associazioni Pro Loco con gli aggiornamenti progressivi è pubblicato almeno ogni due anni sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Registro è sempre consultabile sul sito istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaturismo.it.

Le Associazioni Pro Loco iscritte al Registro regionale vigente alla data di entrata delle presenti Direttive conservano la loro iscrizione e sono tenute - pena la cancellazione dal Registro – ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

Articolo 6

Commissariamento delle Associazioni Pro Loco

L'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, con proprio provvedimento, dispone il commissariamento della Pro Loco, sentita la Giunta esecutiva dell'UNPLI Sardegna, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione e degli altri organismi statutari.

Il commissariamento ha una durata di novanta giorni, rinnovabile per comprovati motivi per una durata non superiore a novanta giorni, nel quale si provvede, in deroga a quanto previsto dallo statuto, a nuovi tesseramenti e conseguenti elezioni per il ripristino degli organismi statutari.

Può essere nominato commissario delle Pro Loco un funzionario della Regione Autonoma della Sardegna o di un Ente Locale o un dirigente provinciale/regionale dell'UNPLI Sardegna.

Al commissario competono i soli rimborsi spese previsti per i dipendenti pubblici.

Articolo 7

Cancellazione dal Registro

Con Determinazione del Direttore del Servizio competente dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio è disposta la cancellazione dal Registro regionale nel caso in cui le Associazioni Pro Loco perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 o svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1.

È disposta, altresì, la cancellazione dal Registro regionale previo parere dell'UNPLI, anche nei casi in cui l'associazione Pro Loco cessi la propria attività o risulti inattiva per due anni consecutivi, nonché quando venga a mancare una delle condizioni di cui all'articolo 5.

La medesima associazione Pro Loco già cancellata dal Registro regionale può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 5, decorsi due anni dalla data della Determinazione di cancellazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 8

Contributi alle Associazioni Pro Loco

La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, eroga il contributo annuale, in ragione dell'ammontare stabilito dalla legge, alle Pro Loco iscritte al Registro regionale per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.

Le Associazioni Pro Loco, iscritte al Registro regionale e in possesso dei requisiti richiesti devono presentare richiesta di contributo conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; sottoscritta dal legale rappresentante, e in regola con le disposizioni sul bollo.

La domanda di contributo delle associazioni Pro loco deve essere inviata all' UNPLI Sardegna entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla stessa istanza le Associazioni Pro Loco devono allegare:

- a) il bilancio di previsione approvato secondo quanto previsto dallo statuto, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) una relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere;
- c) il bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato secondo quanto previsto dallo statuto, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente dell'associazione Pro Loco che attesti che le attività per le quali viene richiesto il contributo non godono di altre sovvenzioni pubbliche e private il cui ammontare, sommato al contributo regionale, superi l'importo complessivo della spesa.

Le domande delle Associazioni Pro Loco dovranno essere indirizzate alla "Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari" e dovranno pervenire (per il tramite dell'UNPLI Sardegna munite di visto di regolarità) entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno pena l'esclusione dal beneficio.

L'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sulla base delle domande di contributo, predisporrà il programma annuale d'intervento determinato secondo la presente modalità:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I. quota del 20% dell'importo stanziato nell'anno nel capitolo di bilancio dedicato: suddivisa in parti uguali fra tutte le associazioni Pro Loco aventi diritto;

II. quota dell'80% dell'importo stanziato nell'anno nel capitolo di bilancio suddiviso alle varie Associazioni con una percentuale sui costi effettivamente sostenuti nell'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il programma, e risultanti dai bilanci consuntivi allegati alla domanda. Tale percentuale è calcolata effettuando il quoziente fra l'ammontare del contributo annuo stabilito dalla Legge a favore delle Pro Loco e i costi totali ammissibili effettuati da tutte le Associazioni nell'anno precedente, così come da consuntivi trasmessi.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con un acconto del 60% del totale di quanto spettante nei punti I e II.

La liquidazione del rimanente 40% del contributo a saldo, da parte dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio è erogata nell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce, dietro la presentazione da parte delle Associazioni Pro Loco, per il tramite dell'UNPLI Sardegna della seguente documentazione:

- 1) conto consuntivo dell'esercizio precedente, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) copia delibera di approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea generale deisoci;
- 3) programma ed elenco delle manifestazioni e delle iniziative effettuate;
- 4) relazione del presidente sulle attività svolte. Tale relazione deve specificare le attività svolte in tema di promozione del territorio e di informativa turistica, con indicazione delle spese sostenute per ciascuna di esse;
- 5) dichiarazione del Revisore dei Conti dalla quale risulti:
 - che gli incassi indicati nel conto consuntivo corrispondono esattamente a quelli realmente riscossi dall'associazione nell'esercizio di pertinenza;
 - che le spese indicate nel conto consuntivo corrispondono a quelle realmente effettuate nell'esercizio di pertinenza, e che le stesse risultano confermate dalla documentazione di spesa in possesso dell'associazione ed oggetto di analitico riscontro da parte del Revisore dei Conti.

In sede di saldo del pagamento in tutti i casi in cui l'eventuale disavanzo risultante dal conto consuntivo sia inferiore all'importo del contributo concesso, quest'ultimo verrà ridotto in proporzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio svolge funzioni di controllo sulla regolarità della concessione dei contributi destinati alle Associazioni Pro Loco, e può disporre, in qualunque momento, ispezioni, verifiche e controlli a campione.

Qualora l'Assessorato accerti la presenza di irregolarità informa la Giunta Esecutiva del Comitato regionale dell'UNPLI Sardegna e dispone la revoca del contributo.

Articolo 9

Procedure di rendicontazione

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.

Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l'elenco analitico delle pezze giustificative relative ai costi per l'attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti e messo a disposizione dell'Amministrazione regionale per gli eventuali controlli di rito.

La rendicontazione del contributo concesso deve pervenire all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo (per il tramite dell'UNPLI Sardegna munita di visto di regolarità), pena la revoca del medesimo e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo.

Almeno il 70% del contributo deve essere utilizzato per le attività di cui all'articolo 3.

Articolo 10

Utilizzo dei loghi e obblighi di collaborazione con l'Assessorato

L'Assessorato, anche attraverso la collaborazione dell'UNPLI, promuove la reciproca collaborazione con le Pro Loco nell'ambito delle attività di promozione e pubblicizzazione dei territori.

Il contributo dell'Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione attraverso l'apposizione dei loghi della Regione Autonoma della Sardegna, secondo il manuale d'uso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 24.3.2009, con evidenza adeguata al livello di sostegno, anche in relazione ad altri sponsor ed erogatori di contributo, ed inoltre i suddetti loghi dovranno essere utilizzati nel materiale pubblicitario e divulgativo delle Pro Loco che godono del contributo dell'Assessorato.

Le Pro Loco, a seguito di accordi con l'Assessorato, divulgano il materiale informativo e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

pubblicitario fornito dall'Assessorato nelle proprie sedi o infopoint.

Le Pro Loco sono tenute a pubblicizzare le proprie iniziative sul sito istituzionale della Regione, trasmettendo, con un anticipo di almeno 30 giorni, apposita comunicazione (opportunamente corredata di foto, articoli ecc.) alla mail sardegnaturismo@regione.sardegna.it.

Almeno il 15% del contributo annuale della Pro Loco deve essere destinato ad attività di comunicazione e di promozione degli eventi e del territorio, pena la riduzione proporzionale del contributo.

Art 11

Utilizzo sistemi elettronici

Tutta la documentazione prevista dai presenti criteri che dovrà essere trasmessa all'Assessorato dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico.

Articolo 12

Norme finali

Le presenti direttive che sostituiscono integralmente e a tutti gli effetti le precedenti disposizioni in materia, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Per l'anno 2014 resta valida la documentazione già presentata, alla data di pubblicazione delle presenti direttive, ai sensi del al D.A. n. 887/97.

Le Associazioni Pro Loco sono tenute ad adeguare i propri organi elettivi alle disposizioni delle presenti direttive alla loro naturale scadenza. In via transitoria le Associazioni Pro Loco possono adeguare gli organi prima della suddetta scadenza con deliberazione motivata dell'organo assembleare.

Articolo 13

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il giorno stesso di approvazione.